



STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"ASSOCIAZIONE ARISTOGATTI ALGHERO"

ART.1

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Associazione Aristogatti Alghero che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Giuseppe Mazzini n. 271, 07041 nel comune di Alghero –SS-

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281.
- Apporto prevalente dei volontari per lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi, di una o più attività

L'organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo ha la competenza di individuare l'esercizio delle attività secondarie e strumentali.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART.4

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse dallo spirito di solidarietà, e si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo, entro sessanta giorni, comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ART.5

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal consiglio direttivo, che decide a maggioranza assoluta (metà più uno degli associati).

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART.6

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Votare in Assemblea

I soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;



- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea

ART.7

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non sarà attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.8

L'assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno 4 soci.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il presidente convoca l'assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.9

L'assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- La nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- L'approvazione del bilancio;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati e sul ricorso degli aderenti.

ART.10

L'assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;

ART.11

Il consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. E' eletto dall'assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero di 3 persone e resta in carica per la durata di anni 5 e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del consiglio direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio, adottati dal presidente per motivi di necessità e urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

ART.12

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART.13

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art.30 del D. Lgs 117/2017. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.14

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.15

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

- Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART.16

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART.17

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.18

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART.19

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART.20

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART.21

L'organizzazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART.22

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.23

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla fondazione Italia sociale.

ART.24

L'associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci
- Libro dei verbali delle assemblee dei soci
- Libro dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo
- Libro inventario
- Libro contabile (prima nota/cassa)

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

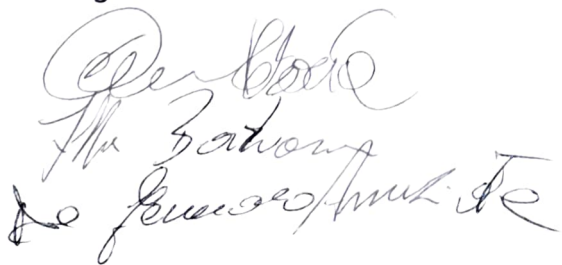
ART. 25

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile e della legge nazionale n. 266 del 1991 in materia di volontariato, nonché dalla normativa regionale e provinciale in materia.

ART. 26

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts (Registro Nazionale Unico Terzo Settore). L'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Contestualmente all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore la denominazione sociale sarà integrata dall'acronimo ODV in automatico.



Handwritten signature: Giuseppe Basso